

COMUNE DI OMIGNANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 22/12/1999

Sommario

Parte I – Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I – Disposizioni generali

- Articolo 1 – Regolamento, finalità
- Articolo 2 - Interpretazione del regolamento
- Articolo 3 – Durata in carica del consiglio
- Articolo 4 - La sede delle adunanze

Capo II – Il Presidente

- Articolo 5 – Presidenza delle adunanze
- Articolo 6 – Compiti e poteri del presidente

Capo III – I Gruppi Consiliari

- Articolo 7 – Costituzione

Capo IV – Commissioni Consiliari permanenti

- Articolo 8 – Costituzione
- Articolo 9 – Presidenza e convocazione delle commissioni
- Articolo 10 – Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti
- Articolo 11 – Funzioni delle commissioni consiliari permanenti
- Articolo 12 – Segreteria delle commissioni consiliari permanenti – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

Capo V – Commissioni speciali

- Articolo 13 – Commissioni di studio e consulte

Capo VI – I Consiglieri Scrutatori

- Articolo 14 - Designazione e funzioni

Parte II – I Consiglieri Comunali

Capo I – Norme generali

- Articolo 15 – Riserva di legge

Capo II – Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Articolo 16 – Entrata in carica – Convalida
- Articolo 17 – Dimissioni
- Articolo 18 – Decadenza e rimozione dalla carica
- Articolo 19 – Sospensione dalle funzioni

Capo III – Diritti

- Articolo 20 – Diritto di iniziativa
- Articolo 21 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Articolo 22 – Richiesta di convocazione del consiglio
- Articolo 23 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Articolo 24 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità
- Articolo 25 – Facoltà di visione degli atti

Capo IV – Esercizio del mandato elettivo

Articolo 26 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

Articolo 27 – Astensione obbligatoria

Articolo 28 – Responsabilità personale – Esonero

Capo V – Nomine e incarichi ai consiglieri comunali

Articolo 29 – Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

Articolo 30 – Nomine e designazione di consiglieri comunali

Parte III – Funzionamento del consiglio comunale

Capo I – Convocazione

Articolo 31 - Competenza

Articolo 32 - Convocazione

Articolo 33 – Ordine del giorno

Articolo 34 – Avvisi di convocazione – Consegna - Modalità

Articolo 35 – Avviso di convocazione – Consegna - Termini

Articolo 36 – Ordine del giorno - Pubblicazione

Articolo 37 – Deposito degli atti

Articolo 38 – Adunanze di prima convocazione

Articolo 39 – Adunanze di seconda convocazione

Capo II – Pubblicità delle adunanze

Articolo 40 – Adunanze pubbliche

Articolo 41 – RegISTRAZIONI audio e video

Articolo 42 – Adunanze segrete

Capo III – Disciplina delle adunanze

Articolo 43 – Comportamento dei consiglieri

Articolo 44 – Ordine della discussione

Articolo 45 – Comportamento del pubblico

Articolo 46 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo IV – Ordine dei lavori

Articolo 47 – Ordine di trattazione degli argomenti

Articolo 48 – Discussione – Norme generali

Articolo 49 – Questione pregiudiziale e sospensiva

Articolo 50 – Termine dell'adunanza

Capo V – Partecipazione del Segretario Comunale – Verbale

Articolo 51 – La partecipazione del segretario all'adunanza

Articolo 52 – Il verbale delle adunanze – Redazione e firma

Parte IV – Le Deliberazioni

Capo I – Le deliberazioni

Articolo 53 – Verbale – Deposito – Approvazione

Articolo 54 – Forma e contenuti

Articolo 55 – Approvazione – Revoca – Modifica

Capo II – Le Votazioni

Articolo 56 – Modalità generali

Articolo 57 – Votazione in forma palese

Articolo 58 – Votazione per appello nominale

Articolo 59 – Votazione segreta

Articolo 60 – Esito delle votazioni

Articolo 61 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte V – Disposizioni finali

Articolo 62 – Entrata in vigore

Articolo 63 - Diffusione

<p style="text-align:center">Parte I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>

Capo I
Disposizioni Generali

Articolo 1
Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'articolo 5 della predetta legge 142/90 di ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal sindaco, in qualità di Presidente dell'Organo Consiliare, ispirandosi ai principi dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale (eventualmente: dai Capi Gruppo Consiliari).

Articolo 2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative ad interpretazioni di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al sindaco.
2. Il sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative ad interpretazioni di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 3
Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Articolo 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario comunale. Un apposito spazio è destinato al pubblico, assicurando allo stesso di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio.
3. Il sindaco stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere pre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato ed eventualmente quella de comune.

Capo II IL PRESIDENTE

Articolo 5 Presidenza delle adunanze

1. Il sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del sindaco la presidenza è assunta dal vice sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori secondo l'ordine dato dall'età.

Articolo 6 Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine della votazione, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 7 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno n. 1 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco e al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

Capo IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 8
Costituzione

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Il consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste, nelle modalità previste dall'articolo dello statuto comunale e dai regolamenti dell'ente.
3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio comunale con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessario la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il sindaco e i membri della giunta comunale competenti per materia. Alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Articolo 9
Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del vicario entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
7. Le convocazioni di cui ai commi precedenti sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, della sede ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

Articolo 10
Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune.
3. Il sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11
Funzioni delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti. Esercitano valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo e della gestione e degli investimenti. Possono, su incarico del consiglio, effettuare indagini conoscitive sul funzionamento dei servizi, all'attuazione degli investimenti e dei programmi.
2. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione.
3. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco che le trasmette al segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli articoli 53 e 55, comma 5°, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si conclude con il parere favorevole di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato articolo 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Qualora i pareri sono, tutto o in parte, contrari la proposta viene restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Articolo 12
Segreteria delle commissioni consiliari permanenti.
Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente designato dalla Giunta Comunale. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro preventivo deposito. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato agli atti del comune. I verbali sono ratificati dalla commissione nell'adunanza successiva a quelli cui si riferiscono.
2. Copie dei verbali delle adunanze sono trasmesse al sindaco e al segretario comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. Gli atti che si riferiscono a materie finanziarie, investimenti e controllo di gestione sono trasmessi anche al revisore dei conti.

Capo V
COMMISSIONI SPECIALI

Articolo 13
Commissioni di studio e consulte

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti.
2. Le commissioni costituite svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo nei settori di competenza dell'ente. L'attuazione è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

Capo VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 14
Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori con un proprio consigliere.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Parte II I CONSIGLIERI COMUNALI
--

Capo I
NORME GENERALI

Articolo 15
Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 16
Entrata in carica – Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23/04/1981, n. 154 e successive modificazioni.

Articolo 17
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Articolo 18

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 23/04/1981, n. 154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica di consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell'articolo 9/bis del T.U. 15 maggio 1960, n. 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifiche alcuna delle condizioni previste dalla legge 23/04/1981, n. 154 e successive modifiche come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare alcun provvedimento. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti del consiglio comunale possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/09/1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 19/03/1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il sindaco o, in sua mancanza, il vice sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo il sindaco, a seguito dello avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7/8/1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 19

Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 della legge 142/90 o dell'articolo 15 della legge 55/90.
2. Il sindaco o, in sua mancanza, il vice sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune che presso gli enti e organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4/bis, della legge 55/90, il consiglio nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, provvede alla temporanea sostituzione con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Capo III DIRITTI

Articolo 20 Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 142/90. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al sindaco nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subite trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura di urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazioni di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Qualora gli elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Articolo 21 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso il protocollo del comune, e rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze dello stesso stabilite per legge e per statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi nell'ambito dell'attività istituzione del comune. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo del comune. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione.

Articolo 22
Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo all'acquisizione della richiesta al protocollo comunale.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame per i preventivi pareri previsti dall'articolo 53, commi 1 e 2, della legge 142/90, nonché dall'attestazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 68, lettera c), della legge 15/05/1997, n. 127, dal segretario comunale. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti la necessità di provvedere, con costi a carico del comune, di oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 142/90, da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio così come previsto nel comma 1. del presente articolo, provvede il prefetto ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge 8/6/1990, n. 142.

Articolo 23
Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 24
Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 127/97, sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. Contestualmente all'affissione, le predette deliberazioni sono comunicate ai capi gruppo consiliari.

Articolo 25
Facoltà di visione degli atti

1. Ai fini del precedente articolo 24, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio di segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottati dalla giunta comunale e comunicate ai capi gruppo consiliari.

Capo IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 26
Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge 265/1999 non è dovuta l'indennità di presenza.

Articolo 27
Astensione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.

Articolo 28
Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedenti di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applica ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'articolo 58 della legge 142/90 nonché della legge 20/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo V
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 29
Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Articolo 30
Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nel caso in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende, istituzioni ed enti, si provvede in seduta pubblica con voto segreto.

Parte III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
CONVOCAZIONE

Articolo 31
Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto e il presente regolamento.

Articolo 32
Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il consiglio comunale viene convocato in seduta ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
6. Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal sindaco o da colui che lo sostituisce.

Articolo 33

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma quarto.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali con la collaborazione del segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione <<seduta segreta>>, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 34

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere anche forma di elenco di ricevuta, comprendenti più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. La designazione va fatta con lettera scritta e sottoscritta indirizzata al sindaco ed al segretario comunale.
3. In mancanza a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.

Articolo 35

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, di prima o seconda convocazione, argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 140 c. p. c. , si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Articolo 36
Ordine del giorno – Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile della pubblicazione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze urgenti e quelli aggiunti all'ordine del giorno delle riunioni ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo del comune almeno 24 ore prima della riunione.

Articolo 37
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario della consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'articolo 53, del parere reso dal segretario comunale in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in attuazione dell'articolo 17, comma 68, lettera c), della legge 15/05/1997, n. 127 e, qualora comporti impegno di spesa o di diminuzione di entrata, dell'attestazione di cui all'articolo 55, quinto comma, della legge 142/90.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Articolo 38
Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, così come previsto dall'articolo 31, comma primo, della legge 142/90, introdotto dall'articolo 11, comma primo, della legge 265/99.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per legalità della riunione. I consiglieri che entrano e che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale accerta che i presenti in aula siano in numero non inferiore a quello previsto dal comma precedente. Nel caso risulti che il numero dei consiglieri presenti in aula è inferiore a quello necessario, il presidente può far richiamare i consiglieri momentaneamente assentatisi e/o disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua descrizione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Articolo 39
Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per le proposte rimaste da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, così come previsto dall'articolo 31, comma primo, della legge 142/90, introdotto dall'articolo 11, comma primo, della legge 265/99.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nei termini di cui al quarto comma dell'articolo 35 del presente regolamento.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda il sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione.
6. Trascorra un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida essa viene dichiarata deserta.

Capo II
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Articolo 40
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 42 del presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al precedente comma.

Articolo 41
Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai soli fini della attività documentale istituzionale del comune di Omignano. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle adunanze. E' facoltà del presidente, nei casi di inosservanza a quanto previsto nel presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del presidente, nei casi di inosservanza a quanto previsto nel presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Articolo 42
Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.
4. Durante l'adunanza segreta possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario comunale vincolati al segreto d'ufficio.

Capo III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 43

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Articolo 44

Ordine della discussione

1. I consiglieri, normalmente, prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei loro posti e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri. Ove essi avvengono, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati, può essere interrotto.

Articolo 45

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentito l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare in aula solo su richiesta del presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente dopo la diffida e richiamo verbale con invito a tenere un comportamento educato, può ordinarne, persistendo l'atteggiamento di turbamento, l'allontanamento dalla sala fino alla chiusura della seduta.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona l'aula e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente dichiara definitivamente interrotta la riunione. Il consiglio sarà riconvocato per il completamento dei lavori con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 46
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'articolo ___ del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo IV
ORDINE DEI LAVORI

Articolo 47
Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine della trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte del consiglio.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal seguente comma.
3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 48
Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda volta per non più di tre minuti.
4. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.
5. Il presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi.
6. Il presidente dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per la discussione generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione nonché ai piani regolatori generali.

Articolo 49
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare oltre al proponente un consigliere per ciascun gruppo per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Articolo 50
Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo V
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

Articolo 51
La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in attuazione all'articolo 17 , comma 68 lettera c) della legge 15/05/1997, n. 127, quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il segretario, su invito del presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Articolo 52
Il verbale delle adunanze – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede il segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, dell'oggetto della proposta ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora le necessità rendano indispensabile acquisire interventi in forma integrale le dichiarazioni dei consiglieri vengono redatte in forma scritta e dagli stessi firmati e ve devono fornire copia al segretario comunale.
5. Il verbale delle seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente, dai capi gruppo e dal segretario comunale.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

Capo I – Le deliberazioni**Articolo 53
Verbale – Deposito – Approvazione**

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri per la visione e l'accertamento della corrispondenza alle manifestate volontà.
2. All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati presso la segreteria comunale a cura del segretario.

**Articolo 54
Forma e contenuti**

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale, sotto il profilo della conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso di assenza del responsabile del servizio interessato il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alla sua competenza.
4. L'istruttoria della delibera è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini e nei modi del presente regolamento, non viene emendato esso viene sottoposto a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale, per quanto di sua competenza. Il dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione insieme al parere espresso dal segretario.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso della stesura del deliberato. In sede di stesura possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

**Articolo 55
Approvazione – Revoca – Modifica**

1. Il consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o modificato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

**Capo II
LE VOTAZIONI****Articolo 56
Modalità generali**

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 57 e 58.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Articolo 57

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama l'esito.
4. La votazione può essere soggetta a controprova se questa viene richiesta da un consigliere immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Articolo 58

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto.
2. In questo caso il presidente precisa al consiglio comunale il significato del "sì", favorevole alla proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nella votazione per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 59

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale.
3. Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposta al consiglio.
4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
5. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esserci una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti presenti in aula meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti non corrisponde il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
12. Le schede votate vengono distrutte al termine della votazione.

Articolo 60

Esito delle votazioni

1. Salvo diversa disposizione di legge ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia la metà più uno dei presenti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede nulle e bianche si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità dei voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non preclude la rinnovazione del voto stesso nella stessa seduta.
5. Una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari.

Articolo 61
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'articolo 47, comma 3°, della legge 142/1990, con votazione separata espressa in forma palese.
2. La trasmissione dell'atto all'organo di controllo delle deliberazioni immediatamente eseguibili per motivi di urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Parte V DISPOSIZIONI FINALI
--

Articolo 62
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con al quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 63
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviato dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.